

SETTORE N° 2

UFFICIO DI PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA-PATRIMONIO-RETI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE-MOBILITA'
SERVIZIO UFFICIO DI PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Li, 20/04/2017

Prot. n. 34467 del _____

Tit. _____ cl. _____

Allegati _____

AL SIG. SINDACO

PEC: sindaco@cert.comune.andria.bt.it

Spett.le PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI

SETTORE 5° -Servizio tutela ambientale

Piazza Plebiscito, 34

76121 BARLETTA (BT)

PEC: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale coordinata con la richiesta di Autorizzazione Unica ex art. 208 e di Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera ex art. 269 relativa alla nuova attività di gestione dei rifiuti inerti non pericolosi con potenzialità massima di trattamento di 320 t/giorno da ubicare in agro di Andria. al foglio di mappa 2 – p.lle 71-72-157-158-160.
Convocazione Conferenza dei servizi del 20/04/2017. Parere Urbanistico

Proponente: **Eco Inerti Acquaviva Srl.**

Premessa

Il presente parere è stato redatto con riferimento **esclusivamente alle tematiche urbanistiche** ed a quelle strettamente connesse inerenti il progetto disponibile all'indirizzo web <ftp://93.62.131.127> sottocartella - Eco Inerti Acquaviva.

Richiamato il ns. precedente parere, già trasmesso in data 22/06/2016 alla Provincia BAT con prot. n. 55139, con il quale tra l'altro venivano richieste integrazioni agli elaborati progettuali;

Vista la nota di riscontro del 01/03/2017 prot. 17841 con la quale si invitava la parte a trasmettere la documentazione integrativa richiesta e acquisita agli atti comunali in data 17/02/2017 prot. 14421, direttamente alla Provincia, per le determinazioni della conferenza di servizi;

Valutata, altresì, la documentazione integrativa anzidetta, contenete le argomentazioni di compatibilità urbanistica dell'intervento, così come di seguito riportate:

1. *“L'area non è agricola, ma è fortemente antropizzata, in quanto è stata coltivata a cava di calcarenite sin dagli anni ottanta, cioè prima della approvazione del PRG del comune di Andria....”*
2. *“La norma pone esplicito divieto (assoluto) di reperire aree per la realizzazione di cave e discariche, cioè non si possono utilizzare terreni irrigui, quindi aree ad alta produttività*

agricola, per attività estrattive o per la realizzazione di un bacino di discarica ma non nega in alcun modo che preesistenti attività in tal senso possono (ove regolarmente autorizzate) essere continuate, determinando implicitamente una compatibilità ambientale”.

3. “..... le operazioni di recupero (riutilizzo e riconversione) di cave dismesse, tenuto conto di tutte le necessarie precauzioni di natura ambientale, precauzione che varrebbero per qualsiasi altra destinazione urbanistica, si ritiene che le stesse non essendo esplicitamente vietate sono da ritenersi ammissibili”.
4. “Anche nel D.P.P. al punto 19 comma 2, è stato scritto che, all'interno della categorie E1, E2, E3, vanno previste le aree oggetto di attività estrattive e la disciplina nel recupero paesaggistico per le cave dismesse. Pertanto, il progetto, tenuto conto che l'attività di recupero di rifiuti inerti è in continuità alla cava regolarmente autorizzata, e che l'area da occupare è un ex cava, risulta compatibile alle norme che disciplinano il P.R.G. del comune di Andria”.

Il parere espresso dall'Arch. Dioguardi, progettista del PRG, così come richiamato dalla parte, relativamente ad una richiesta dell'ufficio tecnico per una fattispecie correlata all'interpretazione dell'art. 4.13 co.2 delle NTE del vigente PRG, si riferisce alla compatibilità urbanistica delle cave e discariche ricadenti nelle zone E2, nonché al recupero (riutilizzo e riconversione) di cave dismesse.

Le norme tecniche del PRG all'art. 4.11 (valido per tutte le zone E) esplicitano che “Per quanto attiene il recupero di cave dismesse ed in generale di aree di degrado ambientale, questo dovrà essere realizzato ai fini della valorizzazione paesaggistica e del riutilizzo territoriale a scopo produttivo di tipo primario (E) o secondario (D5)”.

Considerato che la norma anzidetta consente anche l'apertura e la coltivazione delle cave nelle zone E e che per esse “...è prevista la variante da zona agricola a zona produttiva previa verifica di compatibilità ambientale, idrogeologica e paesistica, fermo restando le prescrizioni di regolamento edilizio e della normativa vigente, statale e regionale in materia..... Per quanto attiene le attività speciali quali depositi, discariche, stoccaggio di materiali ferrosi (autodemolizioni), attività militari e quanto altro non direttamente connesso con l'attività agricola, con l'entrata del P.R.G.C. ogni attività esistente e futura deve essere autorizzata in conformità ai dettati delle presenti norme, del regolamento edilizio, della tavola di P.R.G.C. e della legislazione statale e regionale vigente”.

Considerato, altresì, che l'attività richiesta non riguarda il recupero di una cava dismessa bensì una attività industriale di recupero di rifiuti inerti in una cava esistente, si ritiene che la conferenza di servizi, a norma dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs 152/2006, dovrà valutare se la attività sia compatibile con il sito, anche dal punto di vista idrogeologico, così come prescritto all'art. 4.13 delle NTE del PRG, determinando i presupposti per la variante allo strumento di pianificazione comunale, così come evidenziato dall'Arch. Dioguardi, che ha suggerito quanto segue: “....Per quanto attiene la formulazione del necessario consenso (titoli abilitativi degli interventi specifici), in termini di ammissibilità urbanistico edilizia, si ritiene, ai fini delle necessarie cautele, che le stesse possano trovare conforto nelle risultanze di una Conferenza di Servizi, che assuma determinazioni anche con le caratteristiche di una proposta di variante”.

Conclusioni:

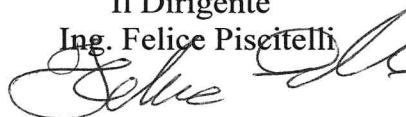
Fermo restando le valutazioni di compatibilità idrogeologica, paesaggistica, ambientale, ecc. di competenza della Conferenza di Servizi e della Provincia, questo Servizio comunale predisporrà la proposta di condivisione della localizzazione dell'intervento da sottoporre all'organo comunale competente per l'approvazione, il cui esito sarà tempestivamente trasmesso alla Provincia.

Restano salvi gli ulteriori pareri degli altri Settori comunali coinvolti nel procedimento.

Il Funzionario/Istruttore
Ing. Riccardo Miracapillo




Il Dirigente
Ing. Felice Piscitelli





**SETTORE
UFFICIO DI PIANO
E PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

**AL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
UFFICIO DI PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA
SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Borgia
g.borgia@comune.andria.bt.it**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii – L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale coordinata con la richiesta di Autorizzazione Unica ex art. 208 e di Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera ex art. 269 relativa alla nuova attività di gestione dei rifiuti inerti non pericolosi con potenzialità massima di trattamento di 320 t/giorno da ubicare in agro di Andria.

Proponente: Eco Inerti Acquaviva Srl.

Parere Urbanistico

Premessa

Il presente parere è stato redatto con riferimento esclusivamente alle **tematiche urbanistiche** ed a quelle strettamente connesse inerenti il progetto disponibile all'indirizzo web <ftp://BatAmbienteEnti:4f21876n@ftp.oggiweb.com/> sottocartella Eco Inerti Acquaviva.

Nell'ambito della documentazione progettuale consultabile all'indirizzo web non risultano presenti elaborati grafici esplicativi del progetto.

Localizzazione dell'intervento

L'intervento è ubicato in agro di Andria a Nord-Ovest della città, in contrada San Francesco. L'area è identificata catastalmente nel N.C.T. al foglio di mappa 2 – p.lle 71-72-157-158-160. Il sito in oggetto è praticamente di fronte alla cava di calcarenite coltivata dalla stessa ditta giusta determina di proroga n.394 del 29/10/2015 dell'autorizzazione della cava di cui alla determina n. 124/2009 del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive ed è da questa separata da una strada provinciale n. 25 (ex S.P. n. 124).

Il progetto interessa solo una porzione delle particelle sopra citate come si rileva dallo studio di impatto ambientale a corredo della documentazione presentata.

L'uso del suolo come riportato dalla Carta Tecnica Regionale del 2006 aggiornamento del 2011 è destinato ad aree estrattive.

Descrizione dell'intervento

Dagli elaborati si rileva che il progetto in questione prevede la realizzazione un centro di gestione di rifiuti inerti finalizzato alla produzione di materiali da utilizzare nei settori delle costruzioni, dei

prodotti dell'edilizia, della produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, del cemento, della formazione dei rilevati e sottofondi stradali, dei recuperi ambientali e della copertura delle discariche.

Dallo Studio di Impatto Ambientale (SIA) si rileva che il progetto prevede la realizzazione di:

- zona di conferimento rifiuti attrezzata con bilico di pesatura rifiuti e Box uffici/servizi igienici;
- zona di stoccaggio di rifiuti inerti destinati al recupero (Operazione R13);
- zona deposito prodotti finiti;
- zona di lavorazione mediante trattamento meccanico tipo selezione e cernita manuale, frantumazione, vagliatura, stoccaggio in cumuli etc. (Operazione R5);
- zona di stoccaggio frazioni indesiderate (legno, carta, plastica, metalli, altri rifiuti);
- box deposito attrezzi in lamiera zincata;
- piccola stazione di produzione di aria compressa;
- zona serbatoio per carburante da 3 m3 corredato di erogatore;
- rete di convogliamento con vasca di raccolta acque meteoriche;
- rete acque nere con fossa Imhoff;
- zona viabilità interna;
- zona parcheggio dipendenti e visitatori (ubicato sulla p.lla 160);
- Impianto elettrico f.m., illuminazione esterna e uffici;
- rete di nebulizzazione per lo spegnimento delle polveri.

Aspetti Urbanistici

Le aree oggetto del progetto ricadono in Zona Omogenea E2: AREE IRRIGUE del vigente Piano Regolatore Generale (PRG).

Le zone agricole E sono principalmente destinate all'agricoltura e l'edificazione ad uso produttivo è consentita per attività agricola, silvo-pastorali e similari e sono normate dagli artt. 4.11-4.12-4.13-4.14 delle NTE del vigente PRG.

Le zone omogenee E2 sono destinate alla produzione agricola specializzata e ricadono in aree con particolari caratteri idrologici in cui sono presenti strutture di captazione della falda. In queste zone è fatto divieto assoluto di reperire aree per la realizzazione di cave, discariche e quant'altro possa nuocere all'equilibrio idrogeologico del territorio. Sono altresì vietate costruzioni per la trasformazione del prodotto agricolo tali da poter procurare inquinamento ambientale per via dei reflui prodotti. (Art. 4.13)

Per quanto attiene il recupero di cave dismesse ed in generale di aree di degrado ambientale, questo dovrà essere realizzato ai fini della valorizzazione paesaggistica e del riutilizzo territoriale a scopo produttivo di tipo primario (E) o secondario di trasformazione del prodotto agricolo. (Art. 4.11)

Per quanto attiene le attività speciali quali depositi, discariche, stoccaggio di materiali ferrosi (autodemolizioni), attività militari e quanto altro non direttamente connesso con l'attività agricola,

con l'entrata in vigore del P.R.G.C. ogni attività esistente e futura deve essere autorizzata in conformità ai dettati delle presenti norme, del regolamento edilizio, delle tavole di P.R.G.C. e della legislazione statale e regionale vigente.(Art. 4.11)

Dallo Studio di impatto ambientale (SIA) si rileva che detto intervento classificato come un nuovo impianto di gestione dei rifiuti inerti non pericolosi è soggetto a Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Legge Regionale n.11/2001 coordinata con la richiesta di Autorizzazione Unica ex art. 208 e di Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera ex art. 269

L'autorizzazione di cui all'art. 208 del Dlgs 152/2006 può disporre la variante allo strumento urbanistico previa acquisizione del parere del Consiglio Comunale.

Aspetti relativi al sistema vincolistico

PPTR

Con riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, di cui alla D.G.R. di approvazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015. l'intervento ricade nell'ambito paesaggistico *"la Puglia Centrale"* e in figure territoriali *"La Piana Olivicola del Nord Barese"*. Non risultano interessate le componenti di paesaggio quali la struttura idro-geo-morfologica, la struttura ambientale-ecosistemica e la struttura insediativa e storico culturale. Si richiamano gli obiettivi di qualità paesaggistica gli indirizzi, e le direttive della scheda d' Ambito, essendo l'intervento proposto di rilevante trasformazione territoriale.

PAI

Con riferimento al P.A.I. (Piano di Bacino della Puglia "Assetto Idrogeologico") approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibere n. 39 del 30/11/2005 e n. 59 del 16/11/2010, si precisa che il sito in oggetto non è interessato sia da aree perimetrate a pericolosità idraulica dal PAI, sia da reticoli idrografici riportati nella carta idrogeomorfologica della Regione Puglia redatta dalla stessa Autorità di Bacino.

Rischio Sismico

Il territorio del comune di Andria è classificato come zona sismica III.

Conclusioni: Integrazione agli elaborati progettuali

Esaminata la documentazione scaricata dal sito, al fine dell'espressione del parere Urbanistico occorre integrare gli elaborati progettuali con quanto segue:

1. Relazione sulla conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti;
2. Elaborati grafici progettuali dell'intervento;
3. Elaborato scritto-grafico dal quale risultino le motivazioni e la necessità di realizzare i volumi previsti, unitamente al calcolo delle relative superfici e volumetrie;
4. Sezioni trasversali estese alle intere particelle in modo che si evidenzino l'orografia del terreno e gli eventuali riempimenti;
5. Dettagli delle pavimentazioni delle varie zone ivi compreso il piazzale, al fine di illustrare la permeabilità del suolo;
6. Elaborato contenente gli approfondimenti e le valutazioni in merito alla proprietà della strada interpoderale ed eventuali interferenze con l'intervento ;

7. Elaborato contenete le valutazioni in materia di paesaggio (Relazione Paesaggistica), nello specifico che valuti gli obiettivi di qualità paesaggistica, gli indirizzi e le direttive della scheda d' Ambito .

Ove l'intervento non risulti conforme allo strumento urbanistico vigente il proponente dovrà chiarire con quale procedimento intenda conseguire la conformità urbanistica, nonché le eventuali procedure in materia di VAS (fermo restando l'obbligo di acquisire i pareri propedeutici alla formazione degli strumenti urbanistici generali, quali ad esempio parere ex art. 89 del DPR 380/2001, parere igienico-sanitario ai sensi dell'art. 230 del RD 1265/1934 e dell'art. 20, comma 1, lett. f della L. 833/1978, parere dell'Autorità di Bacino della Puglia, eventuale parere paesaggistico ex art. 95 delle NTA del PPTR, ecc.) previa acquisizione del parere del Consiglio Comunale.

Si rimane pertanto in attesa dei chiarimenti richiesti.

Pareri COMUNALI

Restano salve le valutazioni comunali di merito relative agli aspetti edilizi di competenza dello **Sportello Unico Edilizia**, agli aspetti ambientali e di viabilità di competenza di competenza del **Settore Ambiente e Mobilità** agli eventuali aspetti inerenti lo **Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)** e gli aspetti legati all'agricoltura per l'eventuale presenza di coltivazioni di pregio (DOC DOP IGT ecc) di competenza del Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale **Ufficio Agricoltura**.

Andria, 21/06/2016



Il Funzionario in P.O.
Ing. Paolo BAVARO